

## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Molise – Campobasso: Sezione I, 10 febbraio 2010, n. 130.

*I funzionari comunali che sono preposti alle autenticazioni delle firme istituzionalmente, non hanno bisogno di una delega ad hoc per autenticare gli atti del procedimento elettorale.*

*Omissis.*

Tra l'altro tali censure sarebbero per lo più anche palesemente infondate, atteso che si basano in massima parte sulla tesi, secondo cui, per legittimare i funzionari comunali all'autentica delle sottoscrizioni in fase elettorale, sarebbe sempre necessaria una delega ad hoc, in virtù dell'articolo 14 della legge n. 53 del 1990.

In realtà, quest'ultima disposizione intende agevolare lo svolgimento del procedimento elettorale, ampliando il novero dei soggetti abilitati all'autenticazione delle firme dei sottoscrittori le liste, estendendo il potere certificativo a soggetti che non lo hanno in via ordinaria (come ad esempio i consiglieri comunali, cfr. Consiglio di Stato 18 settembre 2008, n. 4451).

Ne consegue che è legittimato ad autenticare le sottoscrizioni anche il funzionario che vi è preposto istituzionalmente, e quindi in via ordinaria, nell'ambito della struttura del Comune; pur in difetto di espressa delega in occasione delle operazioni elettorali (cfr. Consiglio di Stato, 11 aprile 1996, n. 402).

*Omissis.*